COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

N. **30** del Registro
Seduta del **04.07.2019**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: **CENTRO DI RACCOLTA VIA ARIELLA/ INCENDIO / RIFIUTO SPECIALE / CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO DA COMBUSTIONE/ DEPOSITO TEMPORANEO DEL RIFIUTO NEI TRE CASSONI / INDIVIDUAZIONE SITO DEL DEPOSITO TEMPORANEO / ADIACENTE VIA ARIELLA / PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **luglio** alle ore **10:30** e seguenti, nella Residenza Municipale, appositamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	FALCONE	Vito- Sindaco	X	
2	FALCONE	Lorenzo-Vicesindaco		X
3	MACCHIA	Giancarlo - Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dr. Salvatore Sozzo

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e dell'art. 27 dello Statuto Comunale;
ASSUNTI sulla proposta di deliberazione i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) che di seguito si riportano:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA NTERESSATA
prof. Vito Falcone

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO in fatti che nella notte del 14 GIUGNO 2019all'interno del sito di raccolta rifiuti urbani di via ariella, in cui sono allocati i cassoni di raccolta delle diverse tipologie derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani; si è sviluppato principio di incendio e propagazione di fuoco dei rifiuti prevalentemente di indifferenziato, plastica, carta e cartone;

CONSIDERATO che il residuo di eterogenea combustione è in sé diventato e da qualificarsi ora come rifiuto speciale, il cui smaltimento richiede procedura amministrativa e valutazione tecnico - scientifica di preventiva campionatura e caratterizzazione chimico – fisica del combusto; tanto conformemente e generalmente in diritto a norma di parte quarta del D.Lgs N. 152/ 2006, art 177 e seg; quindi ancora più precisamente in diritto secondo linee guida arpac campania riguardanti il caso: *"A tal proposito si deve rilevare che nel Catalogo europeo dei rifiuti non sono previsti codici CER per i rifiuti interessati, parzialmente o totalmente, da fenomeni di combustione. E' opportuno in questi casi effettuare una valutazione ancora più accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne la loro origine e natura. In ogni caso i rifiuti combusti devono essere sottoposti a caratterizzazione analitica sia per definirne le eventuali caratteristiche di pericolosità che per le per le successive fasi di smaltimento/recupero. Le modalità di campionamento di detti rifiuti e i parametri da ricercare sono quelli riportati nell'allegato 2, cui occorre aggiungere taluni parametri supplementari, quali PCI, Diossine ed IPA, oltre ad eventuali ulteriori parametri scaturenti da osservazioni di campo. Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico può essere attribuito il* ***codice CER 20 03 99 (Rifiuti urbani non specificati altrimenti)*** *specificando sul formulario di identificazione dei rifiuti che trattasi di rifiuti combusti.";*

RICHIAMATO
generale art 184 del citato tu ambiente in punto di classificazione esso unitamente e in combinato disposto art.239 in punto di bonifica dei siti contaminati quindi principi, definizioni e procedure applicande;

RITENUTO conformemente alla sopra citata linea guida che nello specifico, che riguarda ed ha riguardo l'incendio in questione, appare ragionevole e convincente senza alcun assolutismo o presunzione che dunque si possono e possano escludere ragionevolmente tutte le tipologie originarie produttrici di rifiuto di lavorazioni di livello e natura industriale di cui ai numeri da 1 a 19 (di queste a sua volta eccettuato il codice 15 i cui rifiuti potrebbero essere rientrati nell'incendio) e fermarsi dunque solo lì al numero 20 dell'allegato D)

VISTO dunque ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) Classificazione dei rifiuti: 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. 2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. 3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. 4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti: a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione

dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo. 5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. 7. **La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione … seguono codici 1-19…**

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili 20 01 13* solventi 20 01 14* acidi 20 01 15* sostanze alcaline 20 01 17* prodotti fotochimici 20 01 19* pesticidi 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 20 01 29* detergenti, contenenti sostanze pericolose 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 metalli 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 20 02 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 02 terra e roccia 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 20 03 altri rifiuti urbani 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 20 03 02 rifiuti dei mercati 20 03 03 residui della pulizia stradale 20 03 04 fanghi delle fosse settiche 20 03 06 rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico 20 03 07 rifiuti ingombranti Allegato D – Parte IV D.lgs 152/2006 – **20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»**

Per quanto sopra **premesso** in vero di fatti, da cui e dato evincere anche la condizione e stato di necessità ed urgenza del provvedere; **considerato** in diritto di attività amministrativa agenda; **ritenuto** in valutazione di merito amministrativo di opportunità che si conformi e persegua fini e scopo pubblico in questione;

RITENUTO necessario da un lato il ripristino e recupero di funzionalità e normalizzazione del servizio a regime della raccolta dei rifiuti urbani presso il sito suo proprio di C.da Ariella;

CONSIDERATO di allocare e depositare temporaneamente il rifiuto combusto dell'incendio di cui in narrativa contenuto nei tre cassoni che lo contengono presso il sito di C.da Ariella foglio 15 Part.lla 219; tanto per il tempo necessario alla caratterizzazione e fino allo smaltimento dello stesso.

ASSUNTA anche la propria competenza funzionale/ organico/ organizzativa sotto il profilo macro-organizzativo de e nel funzionamento di uffici e servizi, in punto di attribuzioni funzionali proprie dell'ente; esse quali scelte amministrative di questo organo;

per quanto sopra premesso in fatto, considerato in diritto e percorribilità normativa, soppesato in esercizio discrezionale negli ambiti consentiti ed agibili per legge, quanto al non illegittimo ed obbligatorio merito di scelte;

acquisiti i prescritti pareri in proposta o in calce sull'originale della delibera tali del servizio proponente tecnico;

viste le leggi e circolari richiamate;

visto il d. lgs. 267/2000;

presenti 2/ favorevoli 2,

DELIBERA

1 - PER LE RAGIONI ESPRESSE IN NARRTIVA INVERO DEI FATTI DICHIARARE LO STATO DI NECESSITA' ED URGENZA LOCALE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI.

2 - DI INDIVIDUARE COME SITO DI DEPOSITO TEMPORANEO DI ALLOCAZIONE E DEPOSITO DEI CASSONI CONTENENTI IL RIFIUTO COMBUSTO DEI RESIDUI DELL'INCENDIO QUELLO DI C.DA ARIELLA FOGLIO 15 PART.LLA 219.

3 - DI CANDIDARE LA CONSEGUENTE PROCEDURA DI BONIFICA DEL SITO A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA L.R. CAMPANIA N.14/2016; SECONDO D.G.R. N.417/2016, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEI POR 2014/2020; QUINDI DELL'INSERIMENTO ANNUALMENTE CONSENTITO DELL'AGGIORNAMENTO AL P.R.B.

4- DI DICHIARARE L'ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

prof. Vito Falcone

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Salvatore Sozzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 a partire dal 08-07-2019
Inoltre, copia della presente è stata, contestualmente all'affissione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot.n. 3012 del 08-07-2019 (art.125 T.U. Enti Locali).

Dalla Residenza Municipale, il 08-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Salvatore Sozzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-07-2019

[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 T.U. Enti Locali)

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 T.U. Enti Locali

Dalla Residenza Municipale, il 08-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Salvatore Sozzo